

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 763)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PAPA, ROMANO, BONAZZOLA RUHL Valeria
e FARNETI Ariella**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Modifiche alle norme sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si apportano alcune modifiche alle norme che disciplinano la carriera del personale direttivo dei convitti nazionali, definite nelle leggi 1° agosto 1960, n. 853, e 22 novembre 1962, n. 1678, nell'ambito di una più attenta valutazione sia del carattere dell'istituto del convitto nazionale, sia, principalmente, dei compiti e delle funzioni non solo direttivi, ma anche educativi, attribuiti al personale direttivo, che non giustificano il permanere della differenziazione gerarchica (rettore, vicerettore, vicerettore aggiunto) presente nell'attuale assetto.

E tanto più si ritiene necessaria una revisione dell'attuale ordinamento della carriera del personale direttivo dei convitti nazionali, quando si abbia presente l'esigenza, largamente avvertita, di un rinnovamento di tali istituzioni, che ne adegui i compiti e l'organizzazione ad una più moderna e democratica visione dei problemi dell'educazione e della società.

In tale senso si muove la proposta di soppressione, di cui all'articolo 1 del presente

disegno di legge, della qualifica di vicerettore aggiunto che, articolando la carriera direttiva dei convitti nazionali nelle due sole qualifiche di rettore e vicerettore, realizza, d'altra parte, una più giusta corrispondenza con la carriera del personale direttivo degli educandati femminili, con un istituto, cioè, affine a quello dei convitti nazionali.

Ai vicerettori viene attribuito il trattamento economico e di carriera, di cui godono i professori di ruolo A.

Al fine di salvaguardare le posizioni giuridiche ed economiche degli attuali vicerettori, l'articolo 2 prevede la conservazione dell'attuale trattamento economico e di carriera e la possibilità della promozione alla qualifica di rettore per anzianità con la riserva della metà dei posti disponibili.

Per i vicerettori aggiunti che acquisiscono la qualifica di vicerettore, il concorso a rettore continua ad essere disciplinato dalle norme indicate dall'articolo 8 della legge 22 novembre 1962, n. 1678.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La qualifica di vicerettore aggiunto è soppressa ed è sostituita da quella di vicerettore.

Al vicerettore è attribuito il trattamento economico e di carriera, previsto per i professori di ruolo A.

Tutti coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno la qualifica di vicerettore aggiunto assumono quella di vicerettore.

Art. 2.

Coloro che rivestono, all'entrata in vigore della presente legge, la qualifica di vicerettore conservano il trattamento economico e di carriera, stabilito dalle norme in vigore.

Possono essere promossi alla qualifica di rettore per anzianità di servizio.

Viene loro riservata la metà dei posti disponibili.

Per i vicerettori aggiunti, che acquisiscono la qualifica di vicerettori, la promozione a rettore, è, invece, regolata dalle norme attualmente in vigore, indicate dall'articolo 8 della legge 22 novembre 1962, n. 1678.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i normali incrementi di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, nonchè con gli altri stanziamenti del fondo occorrenti per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti nel bilancio di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.